

Visto e registrato sul conto impieghi					Registrato alla Corte dei Conti			
al n.	Csp.	An. Lit.	Es.	Scheda	Trento	Aditi	Registri	Poglio
					16 APR. 1997			
Il Dirigente della Ragioneria 1.º ENGL STEFANI					Il Consigliere direttore			

non soggetta a registrazione

COPIA

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 547

Seduta del 02.04.1997

SONO PRESENTI: Tarcisio Grandi

Presidente

Franz Palt

Vice Presidente sostituto del Presidente

Luigi Panizza

Vice Presidente

Johann Karl Berger

Assessori

Sergio Casagrande

Wanda Chiodi Winkler

Alcide Holzer

Franco Conci

Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto.

Costituzione di una Società per Azioni, denominata Centro pensioni complementari regionali S.p.A., a norma dell'art. 3, comma 2 della L.R. 27 febbraio 1997, n.3.

Su proposta del Presidente Tarcisio Grandi
Ripartizione IV - Enti locali e affari sociali
Ufficio per la Previdenza sociale e per l'ordinamento delle
I.P.A.B.

Vista la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale";

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale, in forza del quale la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una Società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa di Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei Fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori e rilevato altresì che il medesimo articolo 3 dispone che la Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della Società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie;

Ritenuto di dover dare applicazione a detta norma mediante la costituzione di una Società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, unitamente ai seguenti Istituti di credito e assicurazioni locali, in quanto interessati:

- Banca Bovio Calderari S.p.A.;
- Banca di Trento e Bolzano;
- Banca Popolare dell'Alto Adige;
- Banca Popolare del Trentino;
- Cassa Centrale della Casse Rurali Trentine;
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.;
- Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A.;
- Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.;
- ITAS Vita S.p.A.;

Considerato che a ciascuno dei soggetti sopra elencati viene riservato, nella Società per azioni, l'1% del capitale sociale;

Ritenuto altresì di nominare nel Consiglio d'amministrazione il Presidente della Giunta regionale o un Assessore o Consigliere regionale dallo stesso delegato ed un docente universitario nelle materie economico-finanziarie, in considerazione della specifica qualificazione nel settore di attività del Centro che è assicurata dall'incarico accademico ricoperto, individuando detto docente nel prof. Gianfranco Cerea, ordinario di Scienze delle finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento e Preside della Facoltà stessa;

Ravvisata l'urgenza di provvedere alla costituzione della Società, in considerazione del supporto che la stessa è tenuta a fornire alle parti sociali nella fase istitutiva dei Fondi pensione territoriali regionali e ritenuto conseguentemente di dover procedere immediatamente all'espletamento degli adempimenti finalizzati a rendere operativa la Società stessa, procedendo con successivo provvedimento al trasferimento delle risorse stabilite dall'art. 9 della L.R. n. 3/1997, non appena sarà stato approvato il necessario assestamento di bilancio;


Visto lo schema di atto costitutivo e lo statuto della costituenda Società, allegati alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

- di costituire, in applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, una Società per azioni denominata "Centro pensioni complementari regionali", unitamente ai soggetti in premessa indicati;
- di approvare lo schema di atto costitutivo e di statuto societario allegati alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
- di individuare quali componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della Regione il Presidente della Giunta regionale, ovvero un Assessore o Consigliere regionale dallo stesso delegato e il prof. Gianfranco Cerea, ordinario di Scienza delle finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento e Preside della Facoltà stessa;
- di autorizzare il proprio Presidente a sottoscrivere il relativo atto notarile nella data concordata con gli altri soggetti partecipanti alla Società.
- di provvedere con successiva deliberazione al trasferimento delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. n. 3/1997.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Repertorio n.

Raccolta n.

Atto costitutivo della società per azioni
"CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette il giorno del mese di
(.....1997) alle ore (.....),
in Bolzano, via,
avanti a me notaio, iscritto nel Collegio Notarile di
Bolzano,

sono presenti

i signori:

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano d'accordo tra di loro e con me di rinunciare all'assistenza di testi, chiedono me notaio di ricevere il presente atto costitutivo in lingua italiana e tedesca e precisamente uno di seguito all'altro a sensi dell'art. 30 del D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, con il quale stipulano quanto segue:

Art. 1

Tra

è costituita una società per azioni con la ragione sociale "CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA", in lingua tedesca "ZENTRUM FÜR REGIONALE ZUSATZRENTEN AG", con sede legale a Bolzano, via Crispi, 9 e una sede distaccata a Trento, via Gazzoletti, 2.

Art. 2

La società ha per oggetto la prestazione di servizi e consulenze tecniche connesse con la gestione amministrativa di Fondi pensione come, a titolo esemplificativo, la cura dei rapporti con gli enti affiliati ed i soggetti aderenti ai predetti fondi, il coordinamento e la promozione dell'attività dei Fondi stessi, la prestazione di servizio amministrativo-contabile e la consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e gestionale, nei suddetti ambiti, ai Fondi anche nella fase di avvio nonché la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione o da altri enti pubblici in base ad apposite convenzioni, il tutto in ottemperanza ed esecuzione di leggi specifiche

regionali o nazionali che regolano o regoleranno i Fondi Pensione Complementari. Nell'esercizio della propria attività, la società coinvolgerà adeguatamente e secondo normativa regionale o nazionale le parti sociali e le Province autonome di Bolzano e di Trento.

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può esercitare tutte le attività finanziarie, commerciali ed industriali, siano esse di natura mobiliare od immobiliare.

La società può partecipare in qualsiasi forma prevista dalla legge ad altre società esistenti e costituenti, che hanno attività uguale od affine al proprio oggetto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Sono tassativamente escluse le attività professionali riservate per legge ad appartenenti ed iscritti ad associazioni ed albi professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico, in via prevalente, di attività finanziarie, l'erogazione del credito al consumo, e lo svolgimento di attività riservate alle società di intermediazione mobiliare.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso, da soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 3

Il capitale sociale è fissato in lire 200.000.000 (duecentomilioni) e suddiviso in n. 200 (duecento) azioni nominative di nominali lire 1.000.000 (unmilione) cadauna come segue:

-	azioni n.	lire
-	azioni n.	lire

Su detto capitale sociale è stato effettuato il versamento dei tre decimi a norma di legge, come risulta dalla ricevuta della Banca _____, sede di Bolzano, che firmata dai comparanti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera A).

Art. 4

La società è disciplinata oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dai patti e dalle condizioni riportati in questo atto e nello statuto che da me notaio, letto ai comparanti, e dagli stessi approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera B).

Art. 5

La durata della società è stabilita fino al 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

La società potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6

Il primo consiglio di amministrazione della società è composto da tre membri ed è nominato come segue:

Il consiglio di amministrazione così nominato rimane in carica per tre esercizi sociali, ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto come segue:

Art. 7

Il collegio sindacale della società è nominato come segue:

Esso rimane in carica per tre esercizi sociali, ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno.

Il compenso a favore del collegio sindacale è fissato ai sensi della tariffa professionale di cui al D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994.

Art. 8

L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale inizia con la trascrizione della società nel Registro delle Imprese competente e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 9

I presenti all'unanimità conferiscono mandato al signor _____ per il ritiro dei tre decimi del capitale sociale versati a banca autorizzata, con esonero della stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10

Il signor _____ è autorizzato all'unanimità dai presenti, ad apportare al presenta atto costitutivo ed allo statuto sociale tutte le modifiche, aggiunte e variazioni necessarie e richieste da parte delle autorità competenti, in

occasione dell'emissione del decreto di omologa, e per la trascrizione nel Registro delle Società.

Art. 11

Tutte le spese ed i diritti per la stipula del presente atto sono a carico della società.

Dette spese, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R del 10 febbraio 1986 n. 30, vengono approssimativamente indicate nell'importo globale di circa lire

Art. 12

Le parti contraenti convengono che in caso di discordanza fra i due testi in lingua italiana e tedesca, agli effetti dell'interpretazione delle clausole contrattuali, è determinante il testo in lingua italiana.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti nei testi in lingua italiana e tedesca, i quali lo approvano ed in conferma lo sottoscrivono con me in calce alle due stesure come pure in margine ai fogli intermedi essendo le ore

Scritto da persona di mia fiducia su pagine di fogli a
macchina con nastro ad inchiostrazione indelebile a sensi di legge.

Statuto della società per azioni
"CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA"

Art. 1

Ragione sociale e sede:

E' costituita una società per azioni denominata "CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA", in lingua tedesca "ZENTRUM FÜR REGIONALE ZUSATZRENTEN AG".

Art. 2

La società ha sede legale in Bolzano, via Crispi, 9 e una sede distaccata a Trento, via Gazzoletti, 2.

La società potrà istituire sedi secondarie e agenzie anche altrove.

Art. 3

Durata:

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

Oggetto:

La società ha per oggetto la prestazione di servizi e consulenze tecniche connesse con la gestione amministrativa di Fondi pensione come, a titolo esemplificativo, la cura dei rapporti con gli enti affiliati ed i soggetti aderenti ai predetti Fondi, il coordinamento e la promozione dell'attività dei Fondi stessi, la prestazione di servizio amministrativo - contabile e la consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e gestionale, nei suddetti ambiti, ai Fondi anche nella fase di avvio, nonché la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione o da altri enti pubblici in base ad apposite convenzioni, il tutto in ottemperanza ed esecuzione di leggi specifiche

regionali o nazionali che regolano o regolcranno i Fondi Pensione Complementare. Nell'esercizio della propria attività, la società coinvolgerà adeguatamente e secondo normativa regionale o nazionale le parti sociali e le Province autonome di Bolzano e di Trento.

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può esercitare tutte le attività finanziarie, commerciali ed industriali, siano esse di natura mobiliare od immobiliare.

La società può partecipare in qualsiasi forma prevista dalla legge ad altre società esistenti e costituenti, che hanno attività uguale o affine al proprio oggetto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Sono tassativamente escluse le attività professionali riservate per legge ad appartenenti ed iscritti in associazioni e albi professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico, in via prevalente, di attività finanziarie, l'erogazione del credito al consumo, e lo svolgimento di attività riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso, da soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 5

Capitale sociale:

Il capitale sociale è di lire 200.000.000 (duecentomilioni), diviso in n. 200 (duecento) azioni da lire 1.000.000 (unmilione) cadauna.

Art. 6

Azioni:

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Art. 7

Diritto di prelazione:

Nel caso di cessione di azioni gli azionisti hanno un diritto di prelazione che può essere esercitato in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

Il trasferimento di azioni necessita del consenso dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'azionista Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha il diritto di cedere le proprie azioni senza l'osservanza del diritto di prelazione. Pertanto in tale caso non è richiesto il consenso dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

Ciascuno degli azionisti non enti pubblici deve essere proprietario di azioni per un valore nominale minimo e non superiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Nel caso di cessione di azioni da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le singole cessioni di azioni ad enti non pubblici non possono superare un valore nominale dell'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Art. 8

Partecipazione agli utili e responsabilità:

Ciascuna azione dà il diritto ad una quota proporzionale agli utili dell'esercizio ed al risultato di liquidazione.

Oltre le disposizioni di legge e di questo statuto non esiste alcuna responsabilità patrimoniale a carico dei soci per i debiti della società.

Art. 9

Organi sociali:

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

Art. 10

Assemblea generale dei soci:

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società.

Le delibere dell'assemblea dei soci sono impegnative per tutti i soci, siano essi presenti, rappresentati o no.

Art. 11

Convocazione dell'assemblea generale dei soci:

L'assemblea generale dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione con lettera raccomandata indirizzata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La lettera di convocazione contiene luogo, data ed ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Quando risulta presente o rappresentato l'intero capitale sociale e risultano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e quando non vi è opposizione alcuna, l'assemblea può validamente deliberare anche senza l'adempimento delle formalità di convocazione.

Quest'assemblea totalitaria può validamente deliberare su tutti gli argomenti di competenza della società.

Art. 12

Assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria:

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata tutti gli anni entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando esistono motivi particolari, e con il consenso del collegio sindacale, il termine di quest'assemblea può essere prorogato di due mesi.

Essa delibera sull'approvazione del bilancio annuale, sulla relazione del consiglio di amministrazione e sulla relazione del collegio sindacale, sulla destinazione degli utili e la determinazione dei dividendi o sulla copertura delle perdite, nonché su tutti gli argomenti che non sono riservati all'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per deliberare sugli argomenti che a sensi di legge sono di sua competenza.

Art. 13

Diritto di partecipazione e rappresentanza nell'assemblea:

Hanno diritto di intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il socio è autorizzato a farsi rappresentare mediante delega scritta da un terzo che non deve essere socio, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 14

Presidenza nell'assemblea:

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Questo deve essere un notaio in caso di assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15

Validità delle assemblee e maggioranze:

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con la maggioranza semplice del capitale sociale presente o rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a maggioranza relativa.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera validamente con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

Art. 16

Verbali delle assemblee:

E' redatto un verbale su delibere ed elezioni, il quale deve contenere anche la constatazione, la cui annotazione è espressamente richiesta dai soci.

Art. 17

Consiglio di amministrazione:

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri.

Spetta all'assemblea degli azionisti di determinare il numero dei membri del consiglio di amministrazione entro i suddetti limiti in occasione della nomina del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto nel seguente modo:

- qualora il numero dei consiglieri sia pari a tre, due membri del consiglio rappresenteranno la Regione ed uno gli altri azionisti;
- qualora il consiglio di amministrazione sarà composto da più di tre membri il quarto ed il quinto membro del consiglio di amministrazione rappresenteranno la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Tra i membri del consiglio di amministrazione che rappresentano la Regione autonoma Trentino-Alto Adige deve essere presente il Presidente

della Giunta regionale in carica, oppure un Assessore o un Consigliere regionale dallo stesso delegato.

I membri del consiglio di amministrazione oltre ai requisiti di legge debbono essere persone laureate in scienze economiche o giuridiche e disporre di esperienze nel campo finanziario o assicurativo o previdenziale, acquisita anche nella progettazione nell'ambito della previdenza complementare.

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto ad un compenso che sarà stabilito annualmente dall'assemblea, avendo riferimento ad eventuali disposizioni di legge c/o tariffe professionali nonché ad indennità di carica in analoghe società operanti nel settore finanziario.

Art. 18

Durata della carica:

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi sociali, oppure fino a revoca della loro nomina con delibera assembleare.

Art. 19

Presidente:

Il consiglio di amministrazione elegge la persona del presidente, scegliendola tra i membri che rappresentano la Regione, se l'assemblea dei soci non vi ha provveduto direttamente, in occasione della nomina del consiglio.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società anche in giudizio, con firma unica.

Art. 20

Amministratore delegato e direzione:

Il consiglio di amministrazione può delegare la direzione e la rappresentanza della società in tutto o in parte ad uno o più consiglieri o a terzi.

In particolare il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato che deve essere in possesso del diploma di laurea nelle materie economiche e finanziarie e del corrispondente attestato di bilinguità ai sensi dell'articolo 4 D.P.R. n. 752/1976 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nomina direttori, procuratori e rappresentanti e determina i loro poteri.

Art. 21

Delibere del consiglio di amministrazione:

Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22

Verbali:

E' redatto verbale sulle delibere del consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna seduta è firmato da tutti i consiglieri presenti.

Art. 23

Facoltà:

Spetta al consiglio di amministrazione l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare ha tutte le competenze e facoltà che sono utili per il raggiungimento dello scopo sociale e che non sono espressamente riservate all'assemblea dei soci per legge o per statuto.

Art. 24

Organi consultivi:

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito della possibilità di delegare le proprie facoltà, istituisce un comitato tecnico gestionale e un comitato consultivo per gli interventi di carattere sociale.

Il comitato tecnico gestionale è composto da un rappresentante per ciascun istituto di credito e degli altri eventuali soci non enti pubblici.

Esso su richiesta del consiglio di amministrazione fornisce pareri non vincolanti su ogni argomento gestionale, in particolare attinente alla tariffazione dei servizi.

Il comitato consultivo per gli interventi di carattere sociale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un consigliere regionale da lui designato, ed è composto da un rappresentante di ciascuna Provincia autonoma e dalle associazioni di categoria e dai sindacati che hanno costituito i fondi a cui favore il Centro svolge la propria attività.

Esso esprime pareri e proposte non vincolanti in ordine agli interventi operati dal Centro a norma degli articoli 3 e 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3.

Art. 25

Collegio sindacale:

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il collegio sindacale è eletto dall'assemblea generale dei soci ed esercita la propria attività ai sensi di legge.

Il collegio sindacale dura in carica per tre anni.

I sindaci sono rieleggibili.

L'assemblea generale dei soci che nomina il collegio sindacale e designa il presidente, determina anche l'ammontare dei compensi per tutta la durata dell'incarico.

Art. 26

Esercizio sociale:

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Bilancio:

Il consiglio di amministrazione redige l'annuale bilancio entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto, osservando le disposizioni di legge, e secondo criteri commerciali ed economici.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per la presentazione ed approvazione del bilancio può essere prorogato di due mesi, con l'assenso del collegio sindacale.

Art. 28

Utile d'esercizio:

Il cinque per cento dell'utile d'esercizio è destinato alla riserva legale, finché questa raggiunge l'ammontare di un quinto del capitale sociale.

La riserva legale deve essere reintegrata con gli utili di esercizi successivi, qualora ne vengano effettuati dei prelevamenti.

L'ulteriore 40% (quaranta per cento) viene devoluto ad un fondo destinato ad incremento delle attività di ricerca e sviluppo della società.

L'utile rimanente viene destinato ad un fondo di riserva facoltativa.

Art. 29

Liquidazione:

Qualora per un motivo qualsiasi la società venga sciolta, l'assemblea generale dei soci ne determina la modalità di esecuzione in osservanza delle disposizioni di legge e nomina uno o più liquidatori.

E' fatta salva la liquidazione in seguito a fallimento.

Art. 30

Disposizioni finali:

Tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto sociale viene regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società.

IL SEGRETARIO

A circular stamp with a dotted border and a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the stamp, overlapping its edge.